



COMUNICATO UFFICIALE N. 367 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 401/AA al N. 409/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 401/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 555 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto PIGHI, Raffaele DE PIETRO e della società PIACENZA CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO PIGHI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Anane Valerio Wilfrid, Daniello Gabriele e Pedone Alex al tampone del 05/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Di Battista Simone al tampone del 08/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Manzo Vincenzo al tampone del 10/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al Covid-19 di Visconti Elia al tampone del 13/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico in data 18/10/20 alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, relativamente alla positività accertata al Covid -19 di Di Battista Simone al tampone del 08/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico in data 20/10/20 alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, relativamente alla positività accertata al Covid -19 di Manzo Vincenzo al tampone del 10/10/20;

RAFFAELE DE PIETRO, Responsabile Sanitario tesserato per la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio

Professionalistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di Anane Valerio Wilfrid, Daniello Gabriele e Pedone Alex al tampone del 05/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di Di Battista Simone al tampone del 08/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di Manzo Vincenzo al tampone del 10/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 di Visconti Elia al tampone del 13/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico in data 18/10/20 alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, relativamente alla positività accertata al Covid -19 di Di Battista Simone al tampone del 08/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico in data 20/10/20 alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, relativamente alla positività accertata al Covid -19 di Manzo Vincenzo al tampone del 10/10/20;

PIACENZA CALCIO 1919 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. 78/A del 01/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Raffaele DE PIETRO, e Roberto PIGHI in proprio, e in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società PIACENZA CALCIO 1919 S.r.l.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 660,00 (seicentossessanta) di ammenda per il Sig. Roberto PIGHI, di € 660,00 (seicentossessanta) di ammenda per il Sig. Raffaele DE PIETRO e di € 875,00 (ottocentottantacinque) di ammenda per la società PIACENZA CALCIO 1919 S.r.l.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 402/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 688 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Simone INZAGHI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE INZAGHI, allenatore della società Lazio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara LAZIO - MILAN del 26 aprile 2021, al 30mo minuto di gara, a seguito di un'azione di gioco della squadra avversaria, rivolgendosi verso la propria panchina, pronunciato espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone INZAGHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Simone INZAGHI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 403/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 417 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro MILANESE, Marcello TENCE e della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO MILANESE, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico al Tempo zero (T0) fissato dalla società in data 17/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 26/08/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 21/08/20, al test eseguito in data 04/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 30/08/20, al test eseguito in data 10/09/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 04/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, previsto per il 01/09/20, al test previsto per il 28/09/20, al test previsto per il 12/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di Tartaglia Angelo al tampone del 19/10/20, di Sarno Vincenzo al tampone del 20/10/20, di Litteri Gianluca al tampone del 02/11/20, di Granoche Pablo, Ligi Alessandro, Boultam Reda e Del Piccolo Diego al tampone del 04/11/20, di Valentini Alex al tampone del 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 30/10/20 e al test del 19/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test del 27/10/20, al test del 02/11/20, al test del 08/11/20, al test del 12/11/20, al test del 14/11/20, al test del 17/11/20, al test del 19/11/20, al test del 21/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test

del tampone pre-gara da eseguire in occasione della partita del 25/10/20 contro la squadra della Virtus Vecom Verona, in occasione della partita del 31/10/20 contro la squadra dell'Arezzo, in occasione della partita del 15/11/20 contro la squadra della Feralpisalò, in occasione della partita del 22/11/20 contro la squadra della Fermana;

MARCELLO TENCE, Responsabile Sanitario tesserato per la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico al Tempo zero (T0) fissato dalla società in data 17/08/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 26/08/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 21/08/20, al test eseguito in data 04/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 30/08/20, al test eseguito in data 10/09/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 04/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, previsto per il 01/09/20, al test previsto per il 28/09/20, al test previsto per il 12/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di Tartaglia Angelo al tampone del 19/10/20, di Sarno Vincenzo al tampone del 20/10/20, di Litteri Gianluca al tampone del 02/11/20, di Granoche Pablo, Ligi Alessandro, Boultam Reda e Del Piccolo Diego al tampone del 04/11/20, di Valentini Alex al tampone del 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test del 30/10/20 e al test del 19/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test del 27/10/20, al test del 02/11/20, al test del 08/11/20, al test del 12/11/20, al test del 14/11/20, al test del 17/11/20, al test del 19/11/20, al test del 21/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone pre-gara da eseguire in occasione della partita del 25/10/20 contro la squadra della Virtus Vecom Verona, in occasione della partita del 31/10/20 contro la squadra dell'Arezzo, in occasione della partita del 15/11/20 contro la squadra della Feralpisalò, in occasione della partita del 22/11/20 contro la squadra della Fermana;

U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. 78/A del 01/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marcello TENCE, e Mauro Milanese in proprio, e in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.760,00 (duemilasettecentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Mauro MILANESE, di € 2.760,00 (duemilasettecentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Marcello TENCE e di € 3.675,00 (tremilaseicentoseptantacinque) di ammenda per la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 404/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Fabio GAVAZZI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO GAVAZZI, calciatore della società SSDARL Calcio Foggia 1920, in violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara JUVE STABIA – CALCIO FOGGIA 1920, del 25 aprile 2021 al 6' del secondo tempo di gara, a seguito di un contrasto di gioco, pronunciato espressioni blasfeme;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio GAVAZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Fabio GAVAZZI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 405/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 512 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio Maria SEGATORI, Bernardino ALESSANDRI, Damiano FARINA, Edoardo CONTE e delle società S.S.D. A.R.L. ERETUM MONTEROTONDO C. e A.S.D. TOR LUPARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO MARIA SEGATORI, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. TOR LUPARA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del citato Codice di Giustizia Sportiva, dagli artt. 39, 43 e 45 delle NOIF, dal C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 S.S. 2020/2021, nonché dalle disposizioni attuative e dalle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti *ratione temporis* - e, in particolare, dal Protocollo attuativo e dalle Indicazioni generali per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio dilettantistico e giovanile del 3 giugno, 10 agosto e 17 settembre 2020 - per aver consentito o comunque non impedito che, in mancanza di tesseramento, dunque di copertura assicurativa, e senza l'adozione delle adeguate misure precauzionali e dei controlli imposti dall'emergenza pandemica, il calciatore Damiano Farina prendesse parte, dal mese di settembre alla fine del mese di gennaio 2021, agli allenamenti presso la società, anche in assenza di valida certificazione di idoneità sportiva;

BERNARDINO ALESSANDRI, tesserato quale Amministratore Unico per la S.S.D. A R.L. ERETUM MONTEROTONDO C. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del citato Codice di Giustizia Sportiva, dagli artt. 39, 43 e 45 delle NOIF, dal punto 2.6 dal C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 S.S. 2020/2021, nonché dalle disposizioni attuative e dalle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti *ratione temporis* - e, in particolare, dal Protocollo attuativo e dalle Indicazioni generali per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio dilettantistico e giovanile del 3 giugno, 10 agosto e 17 settembre 2020- per avere consentito o comunque non impedito che, il 22 dicembre 2020, presso l'impianto di Monterotondo, si svolgesse una seduta di allenamento consistita in «una parte atletica» e in una «parte tecnico tattica» terminata «con una partita» e che, nell'occasione, venissero sottoposti a prova, in assenza delle necessarie autorizzazioni e dell'adozione delle adeguate misure precauzionali e dei controlli imposti dall'emergenza pandemica, i calciatori,

classe 2004, Damiano Farina, sprovvisto di valida certificazione d' idoneità sportiva, ed Edoardo Conte regolarmente tesserato per la A.S.D. Tor Lupara;

DAMIANO FARINA, calciatore, all'epoca dei fatti, non tesserato per alcuna Società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del citato Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 39, 43 e 45 delle NOIF e dal punto 2.6 dal C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 S.S. 2020/2021, per aver svolto, dal mese di settembre 2020 alla fine del mese di gennaio 2021, attività di allenamento presso la società ASD TOR LUPARA, in assenza di tesseramento, dunque di copertura assicurativa, e, dal 3 dicembre 2020, di valida certificazione di idoneità sportiva nonché per avere preso parte, il 22 dicembre 2020, a una seduta di allenamento presso la S.S.D. A R.L. ERETUM MONTEROTONDO per essere sottoposto a prova;

EDOARDO CONTE, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società ASD TOR LUPARA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dal punto 2.6 dal C.U. del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 S.S. 2020/2021, per avere preso parte il 22 dicembre 2020 a una seduta di allenamento presso la società S.S.D. A R.L. ERETUM MONTEROTONDO per essere sottoposto a prova, all'insaputa della ASD TOR LUPARA per la quale era regolarmente tesserato;

S.S.D. A.R.L. ERETUM MONTEROTONDO C., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

A.S.D. TOR LUPARA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio Maria SEGATORI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TOR LUPARA, Bernardino ALESSANDRI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A.R.L. ERETUM MONTEROTONDO C., Damiano FARINA ed Edoardo CONTE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Maria SEGATORI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Bernardino ALESSANDRI, di 2 (due) giornate di squalifica in campionato per il Sig. Damiano FARINA, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Edoardo CONTE, di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. A.R.L. ERETUM MONTEROTONDO C. e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. TOR LUPARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 406/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 531 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Pietro RINALDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO RINALDI, Presidente del Comitato Regionale Basilicata della L.N.D. all'epoca dei fatti, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., in relazione a quanto disposto al punto 5 del C.U. n. 85 L.N.D. S.S. 2019/2020 del 9.08.2019, per non aver provveduto a corrispondere alle Società aventi diritto ai sensi del C.U. n. 89 L.N.D. S.S. 2020/2021 del 4.09.2020, nel termine del 31.12.2020 previsto al punto 5 del citato C.U. n. 85, i rispettivi premi di valorizzazione dei giovani calciatori, accreditati dalla L.N.D. sul conto del Comitato sin dall' 11.09.2020, cercando altresì di imporre alle stesse Società, con nota del 20.01.2021 a prot. 495, la compensazione degli importi loro spettanti con l'importo delle residue rate per l'iscrizione al campionato di competenza non ancora versate, importo non ancora scaduto né alla data del 31.12.2020, né a quella del 20.01.2021 e pertanto non esigibile;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro RINALDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Pietro RINALDI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 407 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 653 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gildo RIZZATO, e della società ABANO CALCIO ASD SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GILDO RIZZATO, Presidente e legale rappresentante tesserato per la società ABANO CALCIO ASD SRL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto stabilito dal C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 stagione sportiva 2018/2019 punto 14-Allenatori, per aver sottoscritto con il tecnico GAZZETTA Denis, oltre all'accordo tipo a titolo gratuito datato 12.09.2018 e regolarmente depositato, altro accordo-scrittura privata del 13.07.2018, non depositato, dal contenuto difforme rispetto al precedente per complessivi euro 10.000,00, nonché per aver pattuito il 10% di profitto per la cessione di un calciatore e, pertanto, in ogni caso superiore ai massimali di euro 10.000,00 previsti per il campionato di Eccellenza.

ABANO CALCIO ASD SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante RIZZATO Gildo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gildo RIZZATO in proprio, e in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ABANO CALCIO ASD SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gildo RIZZATO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ABANO CALCIO ASD SRL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 408/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 475 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Walter BAUMGARTNER, Francesco DE VITA, e della società FUSSBALL CLUB SUEDTIROL GMBH SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

WALTER BAUMGARTNER, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Fussball Club Suedtirol S.r.l. in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 21/09/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 15/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività al tampone del 13/11/20 del calciatore Tait Fabian; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone secondo la scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/11/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 14/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 04/12/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 19/11/20;

FRANCESCO DE VITA, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Fussball Club Suedtirol S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato

dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 21/09/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 15/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività del calciatore Tait Fabian al tampone del 13/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone secondo la scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/11/20 a distanza di 3 giorni dal precedente del 14/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 04/12/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 19/11/20;

FUSSBALL CLUB SUEDTIROL GMBH SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Walter BAUMGARTNER, in proprio e, in qualità di Legale rappresentante, per conto della società FUSSBALL CLUB SUEDTIROL GMBH SRL, e dal Sig. Francesco DE VITA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 790,00 (settecentonovanta/00) di ammenda per il Sig. Walter BAUMGARTNER, di € 790,00 (settecentonovanta/00) di ammenda per il Sig. Francesco DE VITA, e di € 1050,00 (millecinquanta/00) di ammenda per la società FUSSBALL CLUB SUEDTIROL GMBH SRL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 409/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 418 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi DE LAURENTIIS, Emanuele CAPUTO, e della società S.S.C. BARI S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUGI DE LAURENTIIS, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società S.S.C. Bari S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 07/09/20, al test eseguito in data 04/11/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 20/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone pre-gara il giorno della partita disputata contro la Juve Stabia in data 08/11/20, stante l'accertata positività dei calciatori D'Orazio Tommaso e Minelli Lorenzo al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone pre-gara il giorno della partita disputata contro la Ternana in data 15/11/20, stante l'accertata positività del tecnico Auteri Gaetano al tampone del 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività dei calciatori D'Orazio Tommaso e Minelli Lorenzo al tampone del 04/11/20 ed all'accertata positività del tecnico Auteri Gaetano al tampone del 09/11/20;

EMANUELE CAPUTO Responsabile Sanitario tesserato per la società S.S.C. Bari S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli

arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 07/09/20, al test eseguito in data 04/11/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 20/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone pre-gara il giorno della partita disputata contro la Juve Stabia in data 08/11/20, stante l’accertata positività dei calciatori D’Orazio Tommaso e Minelli Lorenzo al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone pre-gara il giorno della partita disputata contro la Ternana in data 15/11/20, stante l’accertata positività del tecnico Auteri Gaetano al tampone del 09/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività dei calciatori D’Orazio Tommaso e Minelli Lorenzo al tampone del 04/11/20 ed all’accertata positività del tecnico Auteri Gaetano al tampone del 09/11/20;

S.S.C. BARI S.p.A, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi DE LAURENTIIS, in proprio e, in qualità di Legale rappresentante, per conto della società S.S.C. BARI S.p.A., e dal Sig. Emanuele CAPUTO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 660,00 (seicentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Luigi DE LAURENTIIS, di € 660,00 (seicentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Emanuele CAPUTO, e di € 875,00 (ottocentosettantacinque/00) di ammenda per la società S.C. BARI S.p.A.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina